

**DELIBERAZIONE 15 DICEMBRE 2016
761/2016/R/EEL**

**DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'ACCONTO DEL CORRISPETTIVO DI REINTEGRAZIONE PER
GLI IMPIANTI DI PRODUZIONE ESSENZIALI SOGGETTI AL REGIME 91/14, PER L'ANNO
2016**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 15 dicembre 2016

VISTI:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79/99 e sue modifiche e provvedimenti applicativi;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 28 gennaio 2009, n. 2;
- il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, come convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 (di seguito: decreto-legge 91/14);
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004;
- il decreto del Ministero delle Attività Produttive 20 aprile 2005;
- il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 29 aprile 2009;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, 111/06 come successivamente integrato e modificato (di seguito: deliberazione 111);
- la deliberazione dell'Autorità 18 settembre 2014, 447/2014/R/eel (di seguito: deliberazione 447/2014/R/eel);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 23 ottobre 2014, 521/2014/R/eel, come successivamente integrato e modificato (di seguito: deliberazione 521/2014/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 26 maggio 2016, 274/2016/R/eel (di seguito: deliberazione 274/2016/R/eel);
- la comunicazione di ISAB S.r.l. (di seguito: ISAB), in data 4 dicembre 2015, prot. Autorità 36331, del 4 dicembre 2015;
- la comunicazione di ERG POWER GENERATION S.p.a. (di seguito: ERG PG), in data 4 dicembre 2015, prot. Autorità 36317, del 4 dicembre 2015;
- la comunicazione di EDIPOWER S.p.a. (di seguito: EDIPOWER), in data 30 novembre 2015, prot. Autorità 36426, del 9 dicembre 2015;
- la comunicazione di EDISON TRADING S.p.a. (di seguito: EDISON TRADING), in data 10 dicembre 2015, prot. Autorità 36834 dell'11 dicembre 2015;

- la comunicazione di ENEL PRODUZIONE S.p.a. (di seguito: ENEL PRODUZIONE), in data 4 dicembre 2015, prot. Autorità 37365, del 17 dicembre 2015;
- la comunicazione di EDISON TRADING, in data 10 dicembre 2015, prot. Autorità 37923, del 22 dicembre 2015;
- la comunicazione congiunta di EDIPOWER ed A2A ENERGIEFUTURE S.p.a. (di seguito: A2A ENERGIEFUTURE), in data 21 luglio 2016, prot. Autorità 21023, del 22 luglio 2016;
- la comunicazione di EDISON TRADING, in data 26 luglio 2016, prot. Autorità 21360, del 26 luglio 2016 (di seguito: comunicazione Edison);
- la comunicazione di ERG PG, in data 15 settembre 2016, prot. Autorità 25487, del 15 settembre 2016 (di seguito: comunicazione ERG PG);
- la comunicazione di ENEL PRODUZIONE, in data 30 settembre 2016, prot. Autorità 28022, del 5 ottobre 2016 (di seguito: comunicazione Enel Produzione);
- la comunicazione di A2A ENERGIEFUTURE, in data 15 novembre 2016, prot. Autorità 33521, del 16 novembre 2016 (di seguito: comunicazione A2A Energiefuture);
- la comunicazione di ISAB, in data 21 novembre 2016, prot. Autorità 34305, del 22 novembre 2016 (di seguito: comunicazione Isab).

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 23, comma *3bis*, del decreto-legge 91/14 prevede che, sino all'entrata in operatività dell'elettrodotto 380 kV "Sorgente-Rizziconi" tra la Sicilia e il Continente e degli altri interventi finalizzati al significativo incremento della capacità di interconnessione tra la rete elettrica siciliana e quella peninsulare:
 - le unità di produzione di energia elettrica, con esclusione di quelle rinnovabili non programmabili, di potenza superiore a 50 MW siano considerate risorse essenziali per la sicurezza del sistema elettrico e debbano essere offerte sul mercato del giorno prima;
 - l'Autorità definisca le modalità di offerta e remunerazione delle predette unità, seguendo il criterio di puntuale riconoscimento per singola unità produttiva dei costi variabili e dei costi fissi di natura operativa e di equa remunerazione del capitale residuo investito riconducibile alle stesse unità, in modo da assicurare la riduzione degli oneri per il sistema elettrico;
- con la deliberazione 447/2014/R/eel, l'Autorità ha avviato un procedimento finalizzato alla formazione di provvedimenti per l'attuazione delle disposizioni del decreto-legge 91/14;
- nell'ambito del procedimento citato al precedente alinea, la deliberazione 521/2014/R/eel definisce i criteri di offerta e remunerazione delle unità di produzione soggette alle disposizioni di cui all'articolo 23, comma *3bis*, del decreto-legge 91/14 (di seguito: regime 91/14);

- la capacità di produzione essenziale *ex* decreto-legge 91/14, che, secondo quanto disposto dalla deliberazione 521/2014/R/eel, è indicata da Terna in una sezione dedicata dell'elenco degli impianti essenziali, può essere classificata in:
 - capacità di produzione considerata essenziale da Terna per soddisfare il fabbisogno dei servizi di dispacciamento nell'anno medesimo (di seguito: impianti essenziali *ex* deliberazione 111);
 - capacità di produzione essenziale *ex* decreto-legge 91/14 diversa da quella descritta al precedente alinea (di seguito: unità essenziali addizionali);
- ai sensi della deliberazione 521/2014/R/eel, che prevede specifiche norme di raccordo tra il regime 91/14 e i regimi di cui alla deliberazione 111, ciascun impianto essenziale *ex* deliberazione 111, se ammesso a uno dei regimi regolati dal Titolo 2 della deliberazione medesima (regimi tipici e regimi alternativi), è soggetto alla disciplina dei menzionati regimi esclusivamente nelle ore in cui, per qualsiasi ragione, non si applica il regime 91/14;
- Terna ha pubblicato l'elenco delle unità soggette al regime 91/14, che include, tra le altre, le unità degli impianti San Filippo del Mela 220kV di EDIPOWER (ora A2A ENERGIEFUTURE), Milazzo di EDISON TRADING, Anapo, Guadalami, Priolo e Termini Imerese di ENEL PRODUZIONE, CTE Nuce Nord di ERG PG, Isab Energy e Impsud di ISAB;
- gli utenti del dispacciamento che dispongono di unità essenziali soggette al regime 91/14 hanno titolo a ricevere, con cadenza annuale, un corrispettivo a reintegrazione dei costi di generazione per ciascuna delle citate unità, in relazione al periodo dall'1 gennaio 2015 al giorno di entrata in operatività dell'intervento Sorgente-Rizziconi, ai sensi del combinato disposto del comma 3.1, lettera b), della deliberazione 521/2014/R/eel e del comma 63.13 della deliberazione 111; il menzionato corrispettivo è pari alla differenza tra i costi di produzione riconosciuti ed i ricavi conseguiti nell'anno considerato (di seguito anche: Corrispettivo);
- il combinato disposto del comma 3.1, lettera aa), della deliberazione 521/2014/R/eel e del comma 65.30 della deliberazione 111 (laddove non diversamente specificato, i commi degli articoli 3 e 4 e i commi degli articoli 63 e 65 citati nel prosieguo sono da considerare relativi, rispettivamente, alla deliberazione 521/2014/R/eel e alla deliberazione 111) prevede che, con riferimento a una determinata unità nella propria disponibilità soggetta al regime 91/14, l'utente del dispacciamento possa richiedere un acconto semestrale del Corrispettivo, a condizione che:
 - l'unità essenziale *ex* decreto-legge 91/14 sia stata anche ammessa al regime di reintegrazione dei costi, di cui all'articolo 65, per l'anno considerato;
 - nel caso delle unità essenziali addizionali, la decorrenza dell'operatività dell'intervento Sorgente-Rizziconi sia successiva al giorno 31 agosto dell'anno cui si riferisce il Corrispettivo;
- il combinato disposto di cui al precedente alinea prevede altresì che, se la decorrenza dell'operatività dell'intervento Sorgente-Rizziconi è successiva al 30 aprile dell'anno cui si riferisce il Corrispettivo e non successiva al 31 agosto dello stesso anno e se, contestualmente, l'impianto considerato rientra nell'ambito delle unità essenziali addizionali, in relazione sia all'anno cui si riferisce il Corrispettivo

sia all'anno precedente, l'utente del dispacciamento interessato possa richiedere un acconto pari alla differenza tra, da un lato, la somma tra i costi variabili riconosciuti standard del primo trimestre dell'anno cui si riferisce il Corrispettivo e il minore tra la stima aggiornata dei costi fissi relativi al medesimo trimestre e il 25% della stima dei costi fissi contenuta nella relazione tecnica, di cui al comma 4.2 e, dall'altro lato, i ricavi riconosciuti relativi al primo trimestre dell'anno cui si riferisce il Corrispettivo;

- la deliberazione 274/2016/R/eel, in considerazione dell'entrata in operatività dell'intervento Sorgente-Rizziconi, ha stabilito il termine del regime di essenzialità *ex decreto-legge* 91/14 alle ore 00:00 del giorno 28 maggio 2016;
- il riconoscimento dell'acconto trimestrale del Corrispettivo per l'anno 2016 è stato richiesto da:
 - A2A ENERGIEFUTURE, per l'impianto San Filippo del Mela 220kV, con la comunicazione A2A Energiefuture;
 - EDISON TRADING, per l'impianto Milazzo, con la comunicazione Edison;
 - ENEL PRODUZIONE, per gli impianti Anapo, Guadalami, Priolo e Termini Imerese, con la comunicazione Enel Produzione;
 - ERG PG, per l'impianto CTE Nuce Nord, con la comunicazione ERG PG;
 - ISAB, per gli impianti Isab Energy e Impsud, con la comunicazione Isab;
- il combinato disposto del comma 3.1, lettera bb), e del comma 65.34 stabilisce che Terna verifichi che l'importo della differenza tra i ricavi e i costi variabili riportato nelle istanze per il riconoscimento dell'acconto e del saldo del Corrispettivo sia determinato conformemente alle disposizioni del regime 91/14;
- rispetto alle unità soggette al regime 91/14, i relativi utenti del dispacciamento sono al momento esposti finanziariamente per la differenza positiva tra la parte dei costi che ha determinato un flusso di cassa negativo e i ricavi sinora percepiti; l'acconto del Corrispettivo è volto proprio a limitare la menzionata esposizione finanziaria e i connessi oneri sopportati dagli utenti interessati.

RITENUTO OPPORTUNO:

- che, al fine di contenere l'onerosità dell'esposizione finanziaria cui sono sottoposti gli utenti titolari di unità soggette al regime 91/14, Terna riconosca a detti utenti l'acconto del Corrispettivo per l'anno 2016, con riferimento alle unità per le quali hanno presentato apposita istanza;
- per quanto attiene agli impianti San Filippo del Mela 220kV, Milazzo, Anapo, Guadalami, Priolo, Termini Imerese, CTE Nuce Nord, Isab Energy e Impsud, determinare l'acconto del Corrispettivo come pari a quanto richiesto dai corrispondenti utenti del dispacciamento;
- con riferimento agli impianti essenziali oggetto del presente provvedimento, tenere conto dei risultati delle verifiche sugli importi dei costi fissi e delle voci che compongono il margine di contribuzione in sede di determinazione del Corrispettivo per l'anno 2016

DELIBERA

1. di prevedere che Terna eroghi, ad A2A ENERGIEFUTURE, nei termini indicati in premessa e con riferimento all'impianto San Filippo del Mela 220kV, l'acconto del Corrispettivo per l'anno 2016, il cui importo è indicato nell'Allegato A;
2. di stabilire che Terna eroghi, a EDISON TRADING, nei termini indicati in premessa e con riferimento all'impianto Milazzo, l'acconto del Corrispettivo per l'anno 2016, il cui importo è indicato nell'Allegato B;
3. di disporre che Terna eroghi, a ENEL PRODUZIONE, nei termini indicati in premessa e con riferimento agli impianti Anapo, Guadalami, Priolo e Termini Imerese, l'acconto del Corrispettivo per l'anno 2016, il cui importo è indicato nell'Allegato C;
4. di prevedere che Terna eroghi, a ERG PG, nei termini indicati in premessa e con riferimento all'impianto CTE Nuce Nord, l'acconto del Corrispettivo per l'anno 2016, il cui importo è indicato nell'Allegato D;
5. di stabilire che Terna eroghi, a ISAB, nei termini indicati in premessa e con riferimento agli impianti Isab Energy e Impsud, l'acconto del Corrispettivo per l'anno 2016, il cui importo è indicato nell'Allegato E;
6. di disporre che Terna dia seguito alle disposizioni di cui al punti da 1 a 5 entro il giorno 31 dicembre 2016;
7. di trasmettere gli Allegati A, B, C, D ed E a Terna e, rispettivamente, a A2A ENERGIEFUTURE, EDISON TRADING, ENEL PRODUZIONE, ERG PG e ISAB;
8. di pubblicare la presente deliberazione, ad eccezione degli Allegati A, B, C, D ed E, in quanto contenenti informazioni commercialmente sensibili, sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

15 dicembre 2016

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni